

CONTRATTO DI CONSULENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Tra il **Comune di Arco** con sede legale in Arco, Piazza Tre Novembre, 5 C.F. e P.IVA n. 00249830225, d'ora innanzi denominato Committente, rappresentato da .Franzinelli Paolo, nato a Molina di Ledro (TN) il 25 gennaio 1960, Dirigente dell'area amministrativa-finanziaria, domiciliato per la carica in Arco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto comunale.

e

L'avv. **Florenzano Damiano** nato il 14 marzo 1961 ad Ancona, codice fiscale:FLRDMN61C14A271, con studio in Trento Piazza, Mostra, 15, iscritto all'albo dell'Ordine degli avvocati di del Foro di Trento di seguito nominato Prestatore d'opera

premessso

- che con delibera della Giunta comunale n. ___ dd. _____

con la presente si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il Committente affida al Prestatore d'opera, che accetta, l'incarico per la stesura di un parere in merito agli aspetti giuridici afferenti la possibilità e la legittimità di cedere la rete del gas e le relative infrastrutture, di proprietà comunale, all'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas metano, tenuto conto di tutta la normativa vigente.

Il Committente si impegna a fornire al Prestatore d'opera tutte le informazioni di cui dispone e da questi richieste riguardo alla problematica oggetto del parere, sia mediante scambio di corrispondenza e/o e-mail, sia con appositi incontri. Il Prestatore d'opera a sua volta si impegna ad integrare il proprio parere riguardo ad eventuali ulteriori chiarimenti o approfondimenti di cui necessita il Committente.

E' espressamente esclusa dal presente contratto ogni attività giudiziale.

Articolo 2 - Tempi dell'esecuzione

Il parere dovrà essere reso al Committente in forma scritta entro il 31/12/2016, salvo eventuali proroghe da concordarsi fra le parti.

Articolo 3 - Corrispettivo

Il Committente si impegna a versare al Prestatore d'opera a titolo di corrispettivo per l'attività oggetto del presente contratto la somma di €. 3.600,00 quale onorario oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie (€. 540,00) oltre a CAP e IVA in misura di legge.

Il Corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione a seguito della consegna del

parere oggetto del presente contratto entro 30 giorni dall'emissione di apposita fattura.

Nel caso in cui il Committente chieda integrazioni al parere, all'atto della consegna il Committente liquiderà un acconto pari al 70% del corrispettivo pattuito, mentre il relativo saldo sarà erogato successivamente alla produzione delle integrazioni richieste.

Articolo 4 – *Segretezza*

Il Prestatore d'opera si obbliga a trattare con il massimo riserbo questioni e dati forniti dal Committente informandosi ad ogni regola deontologicamente applicabile, nonché ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da Parte del Committente, in virtù del presente contratto .

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Prestatore d'opera o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Articolo 5 - *Utilizzazione e pubblicazione dei risultati*

Il Committente potrà liberamente utilizzare il parere oggetto del presente contratto fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo in vertenze di carattere legale

Il Prestatore d'opera potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, il parere . Non potrà invece farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 6 – *Diritto di recesso*

Il Committente può recedere dal contratto, rimborsando al Prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il Prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del Prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Articolo 7 - *Documentazione e dichiarazioni*

Al fine di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di affidamenti di incarichi di consulenza, ricerca, studio e collaborazione, il Prestatore d'opera ha prodotto la documentazione comprovante l'esperienza maturata, l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della LP 23/1990.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Con il presente contratto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Art. 9 - Clausola penale

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto, la parte inadempiente sarà tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., a titolo di penale a favore dell'altra parte al pagamento della somma di euro 2.000,00.

Nel caso invece di semplice ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., la parte in mora sarà obbligata, oltre all'adempimento della prestazione, a versare all'altra, la somma di euro 100 per ogni giorno di ritardo.

Art. 10 – Disposizioni anticorruzione

Il Prestatore d'opera con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Committente nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione.

Il Committente fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termini non superiori a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art 11 – Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'espletamento del servizio le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (**codice CIG** del presente contratto: Z5C1C4859C).

A tal fine, il Prestatore d'opera si obbliga a comunicare al Committente, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato, nei termini e con le modalità previste dal comma 7

dello stesso.

Articolo 12 - *Registrazione e spese*

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico delle rispettive parti nella misura del 50%